

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI VINONO	
	Rep. Num. _____	
	SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI	
	GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	
	STRADA PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) DAL 1° LUGLIO 2018 AL 30	
	GIUGNO 2021.	
	L'anno, il giorno del mese di in Vinovo,	
	nel Civico Palazzo avanti a me Dott..... Segretario Generale del	
	Comune di Vinovo, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
	amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18	
	agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti	
	rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:	
	Il COMUNE DI VINOVO, (in seguito il Comune, l'Amministrazione), con sede	
	in Vinovo, C.F. 01504430016, nella persona, nato a	
	 - domiciliato per la carica presso il Comune di Vinovo, il quale	
	dichiara di comparire e di agire in questo atto, esclusivamente in nome per	
	conto e nell'interesse del Comune di Vinovo che rappresenta;	
	E	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	PREMESSO CHE	
	- con determina a contrattare n. del, il Comune ha autorizzato, ai	
	sensi degli artt. 60, 164, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 e smi, (di seguito	
	Codice dei contratti) l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto	
	<i>Schema di contratto</i>	1

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	soglia comunitaria per l’affidamento del “Servizio di gestione globale del	
	ciclo delle violazioni al codice della strada” per la durata di 3 (tre) anni – per	
	un valore complessivo di concessione pari a €	
	(...../00), IVA da aggiudicare con il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	- con verbale n. X del XXXXXXXXX il Comune, in qualità di stazione	
	appaltante ha redatto la graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con	
	determinazione n. del il concessionario aggiudicatario provvisorio	
	della procedura di gara;	
	- con determinazione n..... del....., il Responsabile Area Vigilanza ha	
	disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXX;	
	- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice	
	dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXX	
	giusta comunicazioni in atti;	
	- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei	
	requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dal	
	Concessionario;	
	- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del	
	possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta	
	per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è	
	pervenuto alla data del presente atto;	
	- stante l’urgenza dell’affidamento della concessione in esame si procede	
	alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le	
	quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto	
	medesimo;	
	Schema di contratto	2

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

INDICE:

Art. 1 – Norme regolatrici	4
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	5
Art. 3 – Durata del contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario	6
Art. 5 – Valore della concessione	7
Art. 6 – Organico del Concessionario	8
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	8
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	9
Art. 9 – Sospensione dei servizi.....	10
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni.....	10
Art. 11 – Subappalto.....	12
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 13 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 14 – Recesso	14
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto	15
Art. 16 – Risoluzione.....	15
Art. 17 – Penali	17
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	18
Art. 19 – Responsabile del servizio	19

Art. 20 - Codice di comportamento19

Art. 21 – Controversie e Foro di competenza19

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....20

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;
- Capitolato tecnico;
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati da:

- a) D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
- b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- d) D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e smi;
- e) Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- f) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- g) codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- h) R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato”;
- i) R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato”;

l) Regolamento di Contabilità del Comune di Vinovo;

m) Normativa “antimafia”, compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;

o) Normativa sulla “Privacy”;

p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni,

Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

q) Normativa tecnica specifica.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara

prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara

prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte

migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione globale del

ciclo delle contravvenzioni al codice della strada, come dettagliato

all’art. 2 del Capitolato tecnico. In sintesi:

- Data-entry, gestione archivio e front office dell’ufficio verbali. La sede

del servizio di data entry sarà il Comando di Polizia Locale e dovrà essere

effettuato da personale dipendente della Ditta affidataria.

- Stampa e postalizzazione, da eseguirsi presso la sede indicata dalla sede

appaltante, comprensiva di rendicontazione degli esiti della notifica;

- Aggiornamento costante del software di gestione e del personale

assegnato.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari

a anni 3 (tre).

2. Alla scadenza l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto alle

medesime condizioni per ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a

carico del Concessionario

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le

specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.

2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza

alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, salvaguardando le esigenze

del Comune e di terzi autorizzati.

3. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali

dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal

Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni

normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

5. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale

che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende

sollevata da qualsiasi responsabilità.

7. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del

presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme

e le prescrizioni di legge in vigore e di quelle che dovessero essere emanate

nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e

negli altri documenti richiamati.

8. Il Concessionario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti

dell'Amministrazione, come specificato all'art. 5.

9. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie

vigenti.

10. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune

di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

11. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici

e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10

giorni dall'intervenuta modifica.

13. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o

integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali

è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e

procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Art. 5 – Valore della concessione

1. Il valore triennale della concessione IVA esclusa, determinato ai sensi

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	dell'art. 167 c. 1 del Codice, è pari a € _____ (_____)	
	determinato dalla somma del costo per atto postalizzato (presunti n. 6.252	
	nel triennio) e dal costo mensile del personale presso il Comando Polizia	
	Locale. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di	
	una stima presunta (media verbali ultimi tre anni).	
	2. A carico del Comune saranno mensilmente fatturati, all'inizio del mese	
	successivo a quello di riferimento, il numero di verbali inviati dall'Ufficio	
	Polizia locale per la stampa e la postalizzazione, al costo di € _____	
	(_____).	
	3. Il servizio in concessione, comporterà inoltre a carico del Comune un	
	canone mensile di € _____ più IVA, per mesi 36 (trentasei) la	
	cui fatturazione sarà effettuata dal Concessionario alla fine di ogni mese,	
	con pagamento a 30 giorni dalla data della fattura.	
	<u>Art. 6 – Organico del Concessionario</u>	
	1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto	
	dell'appalto con proprio personale.	
	2. L'organico del personale deve essere professionalmente e	
	numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi	
	tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.	
	3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da	
	svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla	
	competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della	
	aggiudicazione.	
	<u>Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</u>	
	1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	<i>Schema di contratto</i>	8

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in

pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13.

Art. 9 – Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, al Concessionario è fatto

obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni

coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla

polizza di cui al precedente comma 3.

Art. 11 – Subappalto

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta

affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale,

l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovvero

Il Concessionario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna

prestazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei

contratti.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010

n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto

previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo

periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo della provincia di Torino.	
	4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con	
	i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	<u>Art. 13 – Garanzia definitiva</u>	
	1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha	
	depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n.	
	XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per	
	l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi	
	dell’art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.	
	2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà,	
	comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
	(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da	
	parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la	
	definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza	
	dell’esecuzione del contratto.	
	3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni	
	lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di	
	esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente	
	<i>Schema di contratto</i>	13

a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In

caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta

per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia

autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Recesso

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di

motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Concessionario con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica

certificata (p.e.c.).

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti

danno alcuno al Comune.

3. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della

scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il

Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito

cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti

dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 16 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).

c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;

f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:	
- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;	
g) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.	
2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (p.e.c.), che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.	
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.	
4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.	
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.	

6. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 17 – Penali

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

a) ritardo sui tempi di inserimento e postalizzazione superiori ai 10/15 gg rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	- alla prima infrazione, contestazione formale;	
	- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 250,00;	
	- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;	
	- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 1.000,00.	
	4. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.	
	5. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.	
	6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.	
	7. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	<u>Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione</u>	
	1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXX Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.	
	2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 102 c. 2 del Codice dei contratti.	
	<i>Schema di contratto</i>	18

Art. 19 – Responsabile del servizio

1. Il Concessionario ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Vinovo (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/12/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

Art. 21 – Controversie e Foro di competenza

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si	
	adirà la via giudiziale.	
	4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è	
	competente il Foro di Torino .	
	<u>Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo,	
	ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.	
	2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del	
	presente atto.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	COMUNE DI VINOVO	

	(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della	
	Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi	
	richiamati.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di	
	accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In	
	particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di	
	seguito elencate:	
	Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5	
	(Valore della concessione); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei	
	<i>Schema di contratto</i>	20

flussi finanziari); Art. 13 (Garanzia definitiva); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali).

IL CONCESSIONARIO

[illegible]